

**Lettera Circolare Prot. n° 601/ALBO/Seg. Pres. del 07/02/2001
(Corsi di formazione per responsabili tecnici - N.d.r.).**

Doc. **501E0601.000** di Origine **Nazionale**
emanato/a da : **Comitato Naz. Albo Imprese Esercenti Servizi Smaltimento Rifiuti**

riguardante :
AMBIENTE - Smaltimento rifiuti industriali e civili - Aspetti generali
AMBIENTE - Smaltimento rifiuti industriali e civili - Aspetti generali

SOMMARIO

NOTE

TESTO

- § -

NOTE

- § -

TESTO

DELL'AMBIENTE
ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Comitato Nazionale

*Alle sezioni regionali
Loro sedi
Alle Associazioni di categoria
Loro sedi
Alla Regione Emilia Romagna
Assessorato alla Scuola, Formazione Professionale,
Università, Lavoro e Pari opportunità
Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna
Alla Regione Liguria
Dipartimento sanità e Servizi Sociali
Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria
Via Fieschi
16100 Genova*

Con riferimento ai criteri ed alle modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici di cui alla deliberazione 16 luglio 1999, sono state sottoposte all'attenzione del Comitato nazionale le seguenti problematiche:

a) Le Regioni Emilia Romagna e Liguria hanno rilevato l' esigenza di promuovere iniziative di coordinamento tra i corsi di formazione per i responsabili tecnici delle imprese che si iscrivono all' Albo nella categoria 10 (bonifica dei beni contenenti amianto) e i corsi di formazione per dirigenti dell' attività di rimozione e smaltimento dell' amianto e di bonifica delle aree interessate di cui all' articolo 10 deDpr 8 agosto 1994.

In particolare, la Regione Emilia Romagna ritiene che l' abilitazione conseguita ai sensi del citatoDpr 8 agosto 1994 possa essere riconosciuta come credito formativo corrispondente all' intero modulo di specializzazione "F" dei corsi di formazione per responsabili tecnici: l' abilitazione di cui aDpr 8 agosto 1994 potrebbe, cioè, sostituire l' obbligo di frequenza al modulo di specializzazione "F".

Tale soluzione sarebbe giustificata dalla omogeneità dei contenuti didattici che caratterizza le due discipline.

b) La Regione Emilia Romagna ritiene che per i moduli di specializzazione dei corsi di formazione per responsabili tecnici che hanno comuni intenti didattici si potrebbe riconoscere come credito formativo la partecipazione ad un solo intero modulo di specializzazione.

Il Comitato Nazionale ha ritenuto di condividere l' esigenza di coordinamento tra il modulo di specializzazione "F" dei corsi di formazione per responsabili tecnici e i corsi per dirigenti dell' attività di rimozione e smaltimento dell' amianto e di bonifica delle aree interessate disciplinati dall' articolo 10 deDpr 8 agosto 1994, di cui al quesito sub a).

A tal fine ha deliberato che l' abilitazione conseguita a seguito della frequenza ai corsi di cui aDpr 8 agosto 1994 può sostituire la partecipazione al modulo di specializzazione "F", salvo l' obbligo della partecipazione al modulo di base e del superamento del relativo test di cui alla citata deliberazione 16 luglio 1999.

In merito al quesito di cui alla lettera b), il Comitato ha chiarito che la frequenza con esito positivo ad un modulo di specializzazione dei corsi per responsabile tecnico può, su richiesta, essere ritenuta valida per altro modulo di specializzazione limitatamente alle materie che hanno uguali contenuti didattici.

Il Comitato, ha altresì, precisato che tale condizione si verifica esclusivamente per le materie 1, 3 e 4 dei moduli "A" e "B" aventi per oggetto: "Normativa sull' autotrasporto", "Normativa sulla circolazione dei veicoli" e "Informazioni generali riguardanti la responsabilità civile". Il credito formativo non può invece valere, ad esempio, per i moduli di specializzazione C (Categorie 6 e 7 - gestione di impianti fissi e mobili) e D (categoria 8 - commercianti ed intermediari di rifiuti) in quanto, nonostante l' apparente omogeneità delle materie di insegnamento, i due moduli hanno diverse finalità formative che si risolvono in diversi contenuti didattici.
